



ISTITUTO COMPRENSIVO MONSERRATO 1-2 "A. LA MARMORA"

Via Tonara, 20 – 09042 Monserrato (CA) Tel. 070 571445 - Fax 070 5788235

E-mail: caic879009@istruzione.it - PEC: caic879009@pec.istruzione.it

Sito: www.istitutocomprensivomonserrato.edu.it - Codice Fiscale: 92168520929

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELLA VIGILANZA SUGLI ALUNNI.

PIANIFICAZIONE GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA VIGILANZA

La scuola ha l'obbligo e la responsabilità di sorvegliare e di custodire gli alunni dal momento in cui accedono negli spazi di pertinenza dell'Istituto e di consegnarli al termine delle lezioni scolastiche ad un familiare o a un loro delegato.

In ogni caso i minori, se non riconsegnati ai genitori, restano sotto la vigilanza del docente e/o del collaboratore scolastico in servizio, e permangono in un luogo dove normalmente non sussistono situazioni di pericolo o in condizioni organizzative tali da non porre a repentaglio la loro incolumità.

La responsabilità del personale scolastico riguarda l'intero periodo in cui gli alunni sono affidati alla scuola.

Pertanto la responsabilità della scuola decorre dal momento in cui l'alunno viene affidato all'insegnante o ad altro personale della scuola e quando l'alunno accede autonomamente ai locali della scuola.

La responsabilità per la cosiddetta **culpa in vigilando** deriva dalla mancata vigilanza sul minore e dalla presunzione che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti dei minori a lui affidati. Il personale può liberarsi da tale responsabilità solo se:

- risulta essere presente al momento dell'evento;
- dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

Sull'insegnante, o sul personale scolastico in quel momento presente, grava pertanto una presunzione di responsabilità, che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

Gli **insegnanti** hanno il dovere di vigilare sugli alunni durante tutto l'orario scolastico e sino alla riconsegna ai genitori o loro delegati.

I **collaboratori scolastici** hanno il compito di collaborare con gli insegnanti così da assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica.

Di seguito si forniscono, le misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

Tutto il personale è tenuto a seguire scrupolosamente le seguenti disposizioni concernenti la vigilanza degli alunni che riguardano nello specifico:

- | | |
|---|--------|
| 1. Vigilanza all'ingresso e all'uscita degli alunni da scuola | pag. 2 |
| 2. Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica | pag. 4 |
| 3. Vigilanza durante i cambi d'ora delle lezioni | pag. 5 |
| 4. Vigilanza durante la ricreazione e gli intervalli | pag. 6 |
| 5. Vigilanza durante le attività sportive in palestra | pag. 6 |
| 6. Vigilanza degli alunni durante gli spostamenti tra aule e/o edifici | pag. 7 |
| 7. Vigilanza degli alunni portatori d'handicap | pag. 7 |
| 8. Vigilanza durante le uscite didattiche/Visite guidate e viaggi di istruzione | pag. 7 |
| 9. Vigilanza nell'uscita da scuola | pag. 8 |
| 10. Vigilanza e gestione degli infortuni in ambito scolastico | pag. 9 |

1. VIGILANZA ALL'INGRESSO E ALL'USCITA DEGLI ALUNNI DA SCUOLA

L'**ingresso e l'uscita degli alunni** vengono fissati in base agli orari di ciascuna sede e in relazione alla tipologia di funzionamento delle sezioni/classi determinati nel PTOF. Tali orari specifici sono portati a conoscenza dei genitori all'inizio di ciascun anno scolastico, attraverso le circolari pubblicate sul registro elettronico e sul sito. Una volta che i minori sono stati riconsegnati ai genitori o ai loro delegati, la responsabilità sulla vigilanza torna in capo al genitore o adulto a cui è stato riconsegnato.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli studenti, gli insegnanti in servizio alla prima ora di lezione sono tenuti a trovarsi a scuola **5 minuti prima dell'inizio delle lezioni**. È il caso di sottolineare la necessità per i docenti di assicurare la massima puntualità.

Gli insegnanti in servizio all'ultima ora sono tenuti ad assistere all'uscita degli alunni come da indicazioni che seguono.

Al fine di regolamentare l'ingresso e l'uscita degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri eventuali collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o anditi durante l'entrata o l'uscita degli stessi dalle aule, con particolare attenzione al transito nelle scale.

I docenti della **scuola dell'infanzia** accolgono gli alunni in classe, salvo diversa esigenza valutata caso per caso.

I docenti della **scuola primaria** e della **scuola secondaria** accoglieranno gli alunni all'ingresso e/o nelle aree destinate a ciascuna classe, in base alle disposizioni del plesso.

Più in dettaglio, si impartiscono di seguito specifiche disposizioni relative ai diversi ordini di scuola.

CANCELLI ESTERNI

I **cancelli esterni** vengono aperti a partire da 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni/attività didattiche per consentire l'entrata a alunni e ai genitori quando ricorre il caso. I cancelli e le porte sono richiusi dieci minuti dopo l'inizio delle lezioni e devono rimanere chiusi per l'intero orario scolastico.

NOTA BENE: L'ingresso nell'area di pertinenza della scuola è possibile solo a partire da cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e non è consentito l'accesso all'interno del recinto scolastico in ore diverse da quelle dell'orario scolastico, salvo casi specifici e autorizzati. La responsabilità dei minori resta in capo ai loro **genitori**, o loro accompagnatori, sino alla presa in carico da parte dei docenti. Lo stesso vale per la riconsegna al termine delle lezioni.

Gli alunni muniti di regolare autorizzazione di entrata anticipata (ad es. alunni che usufruiscono del servizio di accoglienza) devono entrare nell'edificio scolastico e rimanere sotto la sorveglianza del personale preposto. La responsabilità della scuola termina come il minore esce dai cancelli della scuola.

SCUOLA DELL'INFANZIA

- All'entrata gli alunni sono **accompagnati dai genitori sino all'ingresso dell'aula**, accedendo da specifico ingresso, e consegneranno al docente in servizio. All'uscita i genitori, o le persone da loro appositamente delegate, riprendono il minore entrando a scuola. Il minore sarà riconsegnato dal docente. I minori saranno riconsegnati ai genitori o ai loro delegati, previo riconoscimento dell'adulto.
- In caso di **ingresso posticipato** o **uscita anticipata**, il genitore o suo delegato, dovrà attendere che il collaboratore scolastico prenda il minore dall'aula e lo riconsegna alla famiglia. attenderanno la riconsegna nell'ingresso o nell'androne della scuola per non disturbare l'attività didattica ancora in corso.
- I genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli compilano apposita **delega al ritiro**. Il modulo di delega deve essere accompagnato da copia del documento di identità della personale delegata; possono essere delegate solo persone che abbiano compiuto 18 anni d'età;

- I genitori, in caso di ritardo per il ritiro dell'alunno dovranno avvisare tempestivamente la scuola. In caso di ritardo non preventivamente comunicato, i docenti contatteranno i genitori o le persone da loro delegate; nel frattempo l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza del docente o del collaboratore scolastico che, per quel lasso temporale viene sollevato dalle sue mansioni relative alla pulizia. Nel caso l'alunno non venga ripreso **entro 30 minuti** dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori o loro delegati, il personale in servizio contatterà l'Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali, ai quali chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri;
- Le insegnanti, in caso di continui ritardi nel ritiro dell'alunno, informano la Dirigente Scolastica che convocherà i genitori per un colloquio esplicativo;
- I collaboratori scolastici coadiuvano le insegnanti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni.

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

- Gli alunni devono essere accompagnati e ritirati dai genitori nel cortile e/o all'ingresso della scuola o, per coloro che usufruiscono del servizio, dagli addetti del servizio accoglienza nei plessi nei quali è attivo;
- Al suono della campana gli alunni vengono presi in carico (nel cortile o all'ingresso dell'edificio) dai **docenti** in servizio alla 1^a ora e raggiungono la propria aula accompagnati dai loro docenti. I **collaboratori scolastici** in servizio alla prima ora e all'ultima ora vigilano e collaborano con i docenti in servizio al fine di garantire che durante l'entrata e l'uscita dall'edificio scolastico, i corridoi e le aree di transito siano adeguatamente vigilate anche per evitare assembramenti e situazioni di pericolo negli atri e lungo le scale;
- Queste stesse disposizioni devono essere rispettate anche per l'**ingresso pomeridiano** dagli alunni che rientrano a scuola per le lezioni di strumento o attività extrascolastiche;
- L'entrata e l'uscita nel cortile della scuola, **con biciclette e motorini**, sono consentite solo se i mezzi sono accompagnati a mano e a motore spento;
- I genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro dei propri figli, compilano apposita delega, oppure autorizzano l'**uscita autonoma** del minore (solo per la Scuola Secondaria di I° grado), utilizzando il modulo apposito. Il modulo di **delega al ritiro del minore** deve essere accompagnato da copia del documento di identità della persona delegata; possono essere delegate solo persone che abbiano compiuto 18 anni d'età. Per nessun motivo il minore potrà essere consegnato ad un adulto non delegato PER ISCRITTO dai genitori, salvo casi eccezionali e della massima urgenza per i quali il genitore comunica il nome del delegato telefonicamente;
- I docenti sono autorizzati a consentire l'**uscita autonoma** dell'alunno solo se in possesso dell'apposita autorizzazione firmata dai genitori (solo per la Scuola Secondaria di I° grado);
- I genitori, in caso di **ritardo per il ritiro** dell'alunno dovranno avvisare tempestivamente la scuola. In caso di ritardo non preventivamente comunicato, i docenti contatteranno i genitori o le persone da loro delegate; nel frattempo l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza del docente o del collaboratore scolastico che, per quel lasso temporale viene sollevato dalle sue mansioni relative alla pulizia. Nel caso l'alunno non venga ripreso **entro 30 minuti** dall'orario di uscita, senza che sia stato possibile contattare i genitori o loro delegati, il personale in servizio contatterà l'Ufficio di Polizia Municipale e/o i Servizi Sociali Territoriali, ai quali chiederà di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatterà la Stazione locale dei Carabinieri;
- I docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno entro il termine delle lezioni, informano la Dirigente Scolastica che convocherà i genitori per un colloquio esplicativo;
- I collaboratori scolastici coadiuvano i docenti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/uscita degli alunni;
- In caso di **sciopero o di assemblea sindacale** verranno comunque trattenuti a scuola tutti i minori non accompagnati dai genitori. La vigilanza è affidata agli **insegnanti** e al personale **collaboratore scolastico** presenti a scuola. In caso di sciopero le famiglie sono tenute a verificare la presenza dei docenti a tutte le ore e, in caso di assenza del docente, a voler

riprendere il proprio figlio da scuola o autorizzarne l'uscita autonoma in caso di alunni della scuola secondaria di I grado.

Entrata posticipata o uscita anticipata

L'**entrata posticipata** dell'alunno/a in aula quando ripetuta nel tempo e motivata da esigenze particolari (terapie, esigenze particolari, ecc.), deve essere richiesta, allegando specifica certificazione, e autorizzata dalla Dirigenza Scolastica.

I genitori degli alunni che hanno necessità di un **permesso permanente di entrata posticipata** o di **uscita anticipata** devono, previa presentazione della documentazione necessaria, farne richiesta alla Dirigente Scolastica che provvederà ad informare i docenti di classe. Tale autorizzazione temporanea o permanente deve essere annotata sul registro di classe tra le disposizioni permanenti relative al minore.

In caso di **ritardo** non autorizzato, il docente in servizio in aula provvederà all'annotazione dell'orario di ingresso dell'alunno ritardatario sul registro di classe. Il ritardo andrà giustificato dai genitori.

L'**uscita anticipata** deve essere concessa solo nel caso in cui il genitore o un suo delegato venga a ritirare l'alunno da scuola per casi eccezionali. Il docente in servizio in aula provvederà all'annotazione dell'orario di uscita nel registro di classe, indicando da chi è stato preso l'alunno (padre, madre, nonno, ecc.). NON è necessario far compilare moduli cartacei.

Non è consentito in alcun caso far uscire dall'Istituto un alunno/a prima del termine delle lezioni se non accompagnato dal genitore, o da un suo delegato.

Nel caso di **malessere o infortunio che non richieda l'attivazione della procedura di soccorso**, verrà avvisata la famiglia dell'alunno, che potrà lasciare l'Istituto solo se presente il genitore o un suo delegato.

In caso di **malessere o infortunio che richieda la chiamata del 118**, la famiglia dovrà essere contattata tempestivamente. Qualora il minore necessiti d'essere portato al pronto soccorso, lo stesso dovrà essere accompagnato dal familiare o comunque, in casi eccezionali, da un docente e/o personale della scuola.

2. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

Durante l'entrata, l'uscita degli studenti dall'aula, l'esercizio delle attività didattiche, e l'intervallo/ricreazione, il **responsabile della vigilanza** sugli alunni della classe è il **docente assegnato alla classe** in quella scansione temporale, coadiuvato, laddove necessario dal **collaboratore scolastico** preposto al piano.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dall'aula **deve incaricare un collaboratore scolastico** di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, laddove ha ricevuto l'affidamento dei medesimi.

L'obbligo di vigilanza sugli alunni comprende tutte le attività svolte in orario curriculare, nonché le attività extracurricolari interne ed esterne alla scuola organizzate dall'Istituto e previste nel POFT. Durante le ore di lezione ogni docente presente in aula, compreso l'eventuale docente di sostegno, vigila su tutti gli alunni della propria classe ed interviene tempestivamente ove siano messi in atto comportamenti non conformi alle finalità didattiche delle singole ore di lezione, ovvero sanzionabili ai sensi del vigente Regolamento di disciplina.

I collaboratori scolastici esercitano la sorveglianza negli spazi loro affidati (androni, corridoi, bagni, ecc.), **vigilando costantemente** lungo i corridoi, le scale e in prossimità dei bagni quando questi sono utilizzati dagli alunni.

In caso di spostamento momentaneo e urgente del **collaboratore scolastico** dal piano/area assegnatagli, lo stesso dovrà avvisare i docenti al fine di evitare uscite in bagno o altra uscita senza che vi sia il collaboratore a vigilare.

Durante le lezioni nessun alunno può essere allontanato dall'aula e lasciato incustodito. In casi eccezionali, qualora fosse necessario far uscire un alunno dall'aula, per via del comportamento fortemente scorretto o per altra necessità eccezionale, l'alunno deve essere affidato alla vigilanza del collaboratore scolastico in servizio. **L'alunno NON può essere mai lasciato privo di vigilanza.**

I docenti, o il collaboratore scolastico in servizio, devono evitare che gli alunni sostino senza autorizzazione nei corridoi durante lo svolgimento dell'attività didattica.

I collaboratori scolastici segnaleranno immediatamente al responsabile di plesso, ogni eventuale comportamento scorretto o pregiudizievole per l'incolumità degli alunni stessi.

In caso di assenza del docente, ove non ne sia possibile la sostituzione, gli studenti, divisi in gruppi, verranno assegnati ad altre classi, al fine di garantire comunque la vigilanza su di essi. Nel registro di classe andranno annotati i nominativi degli alunni che vengono accolti.

Esperti /docenti esterni con contratti di collaborazione occasionale

Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe, anche a titolo gratuito, persone in qualità di esperti a supporto dell'attività didattica, questi dovranno essere preventivamente autorizzati all'ingresso nei locali scolastici e nelle classi dalla Dirigente Scolastica. I docenti dovranno chiedere l'autorizzazione con congruo anticipo.

Gli esperti permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del docente in servizio. Pertanto, nel caso di intervento in classe di esperti, l'insegnante deve restare in aula ad affiancare l'esperto per tutta la durata dell'intervento.

Le indicazioni sopra valgono anche per gli esperti esterni con contratti di collaborazione professionale per i progetti di arricchimento dell'offerta formativa. Per tale personale si ribadisce la responsabilità ai sensi dell'art. 2048 c.c.

Alternativa alla religione cattolica

Agli alunni della scuola secondaria autorizzati all'uscita autonoma, che **non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica** e che abbiano optato per l'uscita dalla scuola, non è consentito restare all'interno dell'Istituto, né all'interno del cortile. Pertanto in tale arco di tempo non è predisposta nei loro confronti alcuna forma di vigilanza da parte dell'Istituto e gli alunni dovranno essere accompagnati fuori dalla scuola dal collaboratore scolastico in turno.

Agli alunni che abbiano optato per lo svolgimento di attività alternative o dello studio individuale/assistito viene garantita la disponibilità di un'aula con la vigilanza/assistenza di un docente.

Scioperi e assemblee sindacali

In caso di sciopero e assemblea sindacale del personale della scuola, che non assicuri il regolare svolgimento delle lezioni, le famiglie verranno avvertite con congruo anticipo con apposita circolare pubblicata sul sito e sul Registro elettronico e sul diario degli alunni.

In caso di sciopero i genitori o loro delegati sono tenuti a verificare la presenza del personale scolastico e, in caso di assenza, devono venire a scuola a riprendere il proprio figlio, salvo per gli alunni della scuola secondaria per i quali è stata autorizzata l'uscita autonoma. Questi potranno uscire autonomamente solo se la comunicazione dello sciopero risulta essere stata letta/visualizzata dal genitore (firma sul diario).

Il personale docente e i collaboratori scolastici in servizio sono tenuti alla vigilanza e alla sorveglianza sugli alunni presenti a scuola i cui genitori non si fossero presentati per verificare la presenza del docente e non avessero provveduto al ritiro del minore.

3. VIGILANZA DURANTE I CAMBI D'ORA DELLE LEZIONI

È necessario che venga prestata particolare attenzione nei momenti del cambio di docente a fine lezione: lo spostamento degli insegnanti da un'aula all'altra deve essere effettuato più celermente possibile e con la collaborazione del collaboratore scolastico in servizio.

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, e in caso di eventuali necessità, i **collaboratori scolastici** sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi dallo stesso se non per esigenze impellenti, assicurandosi di non lasciare mai scoperto il piano nei momenti più critici (cambio d'ora, ricreazione, ecc.).

Durante il cambio degli insegnanti, i collaboratori vigilano le classi interessate sostando sulla porta delle aule interessate al cambio di turno.

I docenti che si spostano da una classe ad un'altra, lo faranno senza perdere tempo e recandosi tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che è in attesa del cambio di recarsi nella classe di competenza. **Si sollecitano pertanto i docenti, a non intrattenere colloqui con i colleghi onde evitare lunghe attese nei cambi previsti.**

Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente.

I **collaboratori scolastici** debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi o dal referente di plesso, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone avviso al referente di plesso e/o all'Ufficio di Presidenza.

4. VIGILANZA DURANTE LA RICREAZIONE E GLI INTERVALLI

L'intervallo-ricreazione, della durata di circa 15 minuti, può svolgersi negli spazi esterni della scuola e, in caso di maltempo, nelle aule o negli spazi interni antistante l'aula.

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo-ricreazione, si dispone che detta vigilanza venga effettuata dai docenti impegnati nelle classi nell'ora che immediatamente precede la ricreazione, permanendo nell'aula o nei cortili, per garantire la vigilanza sugli alunni.

Durante tale intervallo è richiesta infatti una **maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi**, pertanto **gli alunni non vanno mai persi di vista e lasciati privi di sorveglianza da parte dell'adulto.**

Se l'intervallo-ricreazione si svolge in no spazio esterno, i docenti in servizio verificheranno che gli alunni della classe a loro affidati utilizzino uno spazio rispetto al quale è possibile garantire la completa vigilanza su tutti gli alunni.

I collaboratori scolastici durante l'intervallo vigileranno, oltre ai corridoi, le scale e androni centrali, anche i bagni, in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose.

Tutto il personale della scuola in servizio, presente durante gli intervalli, è comunque tenuto a vigilare ed a far rispettare le norme di comportamento previste.

Durante la refezione/mensa, la sorveglianza è in capo agli **insegnanti** presenti in mensa e, per le eventuali uscite al bagno, vigila il **collaboratore scolastico** in servizio.

5. VIGILANZA DURANTE LE ATTIVITA' SPORTIVE IN PALESTRA

La palestra e le relative strutture sportive sono utilizzate esclusivamente per le lezioni di educazione fisica, per le esercitazioni inerenti le attività dei gruppi sportivi scolastici e per progetti inerenti l'educazione motoria che rientrano nel POFT.

Durante il **tragitto scuola – palestra, e viceversa**, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente di Educazione motoria o Educazione Fisica o comunque al docente in servizio in quell'arco di tempo e attività, compreso il docente di sostegno ove presente. Gli alunni, durante le lezioni, non possono allontanarsi dalla palestra.

L'accesso alla palestra è consentito solo se provvisti di scarpe ginniche e di indumenti adeguati all'attività sportiva. È vietato agli studenti entrare in palestra o usare gli attrezzi se non in presenza dell'insegnante.

Al fine di evitare incidenti, è fatto divieto agli alunni, durante la lezione, di indossare anelli, collane, orologi, orecchini voluminosi e braccialetti, spille, fermagli rigidi, occhiali o qualsiasi altro oggetto che possa costituire ragione di pericolo nello svolgimento delle attività ginniche.

È fatto assoluto divieto agli alunni non impegnati nelle lezioni di educazione fisica, ovvero ad estranei, di trattenersi in palestra o nei locali adiacenti alla stessa. La presenza di persone non autorizzate sarà segnalata dagli insegnanti e/o dal personale ATA all'Ufficio di Presidenza.

La vigilanza nelle palestre è affidata al docente dell'ora di lezione, ovvero ai docenti delle classi che si rechino contemporaneamente nella stessa palestra. Il docente, durante lo svolgimento delle lezioni nella palestra, deve assicurare una idonea sorveglianza sugli alunni ed osservare le norme generali sulla vigilanza.

Nel corso delle lezioni ogni insegnante è responsabile del corretto uso degli attrezzi e del riordino e della custodia del materiale utilizzato al termine della lezione. Il docente in servizio segnalerà tempestivamente alla Direzione, compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo di denuncia d'infortunio, tutti gli incidenti anche di minor gravità che si dovessero verificare nel corso dell'attività sportiva.

In caso di necessità di **esonero, parziale o totale, dalle esercitazioni pratiche di educazione fisica** per patologie in atto, l'alunno potrà essere dispensato da tali attività solo su richiesta indirizzata al Dirigente Scolastico e corredata da relativa documentazione medica. Gli alunni che abbiano chiesto ed ottenuto l'esonero dalle lezioni di educazione fisica, sono esentati soltanto dalle attività non compatibili con le loro particolari condizioni soggettive. Qualora l'alunno esonerato da tale attività non venga ripreso dai propri genitori, si recherà in palestra con il gruppo classe e rimarrà seduto ad osservare i compagni.

6. VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE GLI SPOSTAMENTI TRA AULE E/O EDIFICI

Gli alunni minori devono essere accompagnati dai loro **docenti** nei **trasferimenti da un'aula ad altra** (es. presso laboratorio informatico, palestra, ecc.). Tali trasferimenti possono essere fatti anche con la collaborazione del personale ausiliario.

Spetta ai **docenti di Educazione Motoria** accompagnare gli alunni dalle aule alla palestra o agli spazi sportivi esterni e viceversa; ove ricorrano particolari esigenze organizzative, anche tali trasferimenti possono essere fatti con la collaborazione del personale ausiliario specificamente incaricato dal Direttore.

Gli spostamenti dall'aula alla palestra e ai laboratori dovranno essere effettuati in ordine e in silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi.

Se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni, l'insegnante che ha effettuato il trasferimento in palestra o aula diversa da quella ordinaria, accompagna la classe all'uscita dalla scuola.

7. LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP

La vigilanza sui minori portatori di handicap psichico grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal **docente di sostegno** o dall'**educatore assegnato dal Comune** o dal **docente della classe** eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

8. VIGILANZA DURANTE LE USCITE DIDATTICHE/VISITE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

Le uscite didattiche, le visite e i viaggi di istruzione rappresentano attività integrative, a tutti gli effetti educative e didattiche, vissute in contesti ambientali diversi da quello consueto dell'Istituzione scolastica, che vanno considerate parte integrante dell'attività di formazione. Valgono pertanto le stesse prescrizioni relative alla vigilanza dei minori, oltre ai principi di rispetto delle cose e delle persone, di autodisciplina individuale e collettiva, di osservanza delle regole che sono alla base dell'intero processo formativo.

La **vigilanza** sugli alunni durante le attività che si svolgono fuori sede dovrà essere **costantemente assicurata dai docenti accompagnatori**, assegnati in tale compito di norma nel rapporto di un

docente accompagnatore ogni 15 alunni, salvo situazioni particolari. In presenza di alunni con disabilità, è prevista la figura del docente di sostegno o di un suo sostituto.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

Nell'organizzazione e nell'effettuazione delle attività fuori sede, particolare cura deve essere posta dai docenti accompagnatori per garantire in ogni fase l'efficacia dell'azione educativa, la sicurezza e la vigilanza degli alunni e, in generale, la buona riuscita delle iniziative.

Prima della partenza, il docente responsabile dell'uscita verifica la presenza degli alunni a lui affidati e, prima di partire, si accerta del motivo delle eventuali assenze.

I docenti accompagnatori hanno obbligo di vigilanza sugli alunni per tutta la durata dell'attività fuori sede, dal momento in cui accolgono gli alunni nel punto di raduno fino al rientro nel luogo concordato. Durante tutta l'attività fuori sede, ciascun docente accompagnatore deve vigilare sul comportamento degli alunni a lui affidati. In particolare, per le uscite che comportino il pernottamento, i docenti accompagnatori sono tenuti a verificare che tutti gli alunni loro affidati, all'orario stabilito, siano rientrati nelle camere rispettivamente assegnate per il periodo notturno.

I docenti di sostegno accompagnatori sono ugualmente soggetti all'obbligo della vigilanza su tutto il gruppo classe ed in particolare sugli alunni con disabilità a loro affidati.

Nel caso di infortunio o malattia dell'alunno durante l'attività fuori sede, in Italia o all'estero, il docente responsabile, provvederà ad attivare le procedure del caso e ad informare tempestivamente la famiglia dell'alunno.

9. VIGILANZA NELL'USCITA DEGLI ALUNNI DA SCUOLA

All'uscita da scuola al termine delle lezioni o durante l'orario scolastico per validi motivi personali, gli alunni dovranno essere sempre ritirati da un genitore o da un altro adulto di sua fiducia.

All'inizio dell'anno scolastico i coordinatori della classe provvedono ad acquisire dai genitori tutti i nominativi delle **persone delegate dai** genitori che potranno ritirare l'alunno, in caso di loro impedimento. Le persone **dovranno essere maggiorenni** per ritirare gli alunni minori. È prevista la possibilità che i genitori degli alunni della scuola secondaria di I grado, autorizzino l'uscita autonoma da scuola, sollevando il personale scolastico dalla responsabilità legata all'obbligo di vigilanza; l'autorizzazione deve essere formalizzata su modulistica messa a disposizione sul sito e consegnata ad inizio anno dai coordinatori di classe.

I **famigliari degli alunni** sono altresì invitati a fornire uno o più numeri telefonici di sicura reperibilità, ove sia possibile contattarli in caso di necessità.

I **genitori o i loro delegati** sono tenuti ad essere puntuali all'uscita, in modo che il momento del ritiro del bambino avvenga nella massima sicurezza e tranquillità.

10. VIGILANZA E INFORTUNI DEI MINORI IN AMBITO SCOLASTICO

In caso di infortunio in ambito scolastico, sia durante le ordinarie attività scolastiche sia durante le attività extra scolastiche comprese le uscite didattiche e i viaggi di istruzione, si deve seguire la specifica procedura in caso di infortunio, predisposta dalla scuola. Si veda il documento specifico

Le presenti disposizioni rappresentano **un ordine di servizio per tutto il personale** e resteranno in vigore fino all'emanazione di nuove disposizioni.

I referenti di plesso si accertino della presa visione della presente circolare da parte del personale in servizio nel plesso.

Il presente documento va stampato e tenuto alla portata di tutto il personale scolastico.

La Dirigente Scolastica
Lisa V. Cao
Firma digitale ai sensi del CAD